SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2002 e situazione del bilancio dello Stato.

02A12565

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 ottobre 2002, n. **236.**

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, già prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

Art. 2.

Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: «per un periodo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di trentasei mesi».

Art. 3.

Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli

1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

Art. 4.

Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».

Art. 5.

Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2002» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti».

Art. 6.

Proroga di termini in materia di privatizzazione trasformazione e fusione di enti pubblici

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7.

Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

Art. 8.

Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse.

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

Art. 10.

Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno 2003.

Art. 11.

Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD.

1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».

Art. 12.

Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 13.

Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage

1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2002, n. **237.**

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in materia di dislocazione delle sedi delle direzioni interregionali della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con il quale è stato emanato il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato;

Ritenuta l'opportunità di apportare modificazioni alla tabella 1 allegata al predetto regolamento, relativamente all'indicazione della sede delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La Tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1
(prevista dall'art. 6, comma 1)

NUMERO, SEDE E COMPETENZA TERRITORIALE DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO

1. Torino: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;

2. Milano: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

3. Padova: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

4. Firenze: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Toscana, Umbria e Marche;

5. Roma: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;

6. Napoli: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;

7. Catania: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Sicilia e Calabria.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 381

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia):

«Art. 6 *(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate).* — 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;

c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;

d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi [1/e].

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera *a)* del secondo comma dell'art. 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente: 3. Identico. "*a)* dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;".

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

e) l'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 reca: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78».

Nota all'art. 1:

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, v. nelle note alle premesse.

02G0268

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 settembre 2002.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza della CGIL di Savona in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995 di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura penale;

Vista la lettera del sig. Riccardo Bazzano del 9 settembre 2002, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della sopra menzionata commissione provinciale;

Vista la nota del 9 settembre 2002 della CGIL di Savona, con cui viene designata la sig.ra Paola Vottero, quale membro supplente della suddetta commissione in sostituzione del sig. Riccardo Bazzano;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

La sig.ra Paola Vottero è nominata membro supplente in rappresentanza della CGIL di Savona in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 23 settembre 2002

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

02A12509

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIRETTIVA 28 agosto 2002.

Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2002.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2001, n. 158;

Visto l'art. 2, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonché ai criteri di erogazione del contributo;

Vista la deliberazione del C.N.C.U. adottata nella seduta del 15 maggio 2002, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile nonché di fissare in euro 15.000,00 il limite massimo del contributo erogabile;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che il C.N.C.U. «si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

c) C.N.C.U.: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

d) associazione: associazione di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come definita all'art. 2, lettera *b)*, della legge 30 luglio 1998, n. 281;

c) programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

f) Direzione generale: Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attività produttive.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento al C.N.C.U. deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione e deve pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro le ore 13 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.

3. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni intendono realizzare devono contenere una descrizione generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;

b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.

4. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresì, corredate:

a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi, nonché l'indicazione delle fonti di copertura dell'iniziativa;

b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione, in cui l'associazione richiedente si impegna a provvedere alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto né da eventuali altri contributi con questo cumulabili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto medesimo;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal rappresentante legale dell'associazione, in cui sono specificati i programmi ammessi anche a ulteriori programmi di finanziamento o per i quali è stata presentata la relativa richiesta, ai sensi dell'art. 6 del decreto, per i quali dovrà indicarsi, a pena di revoca del contributo, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indice di ammissibilità per i programmi per i quali è ancora in corso il procedimento di erogazione, nonché il costo complessivo dichiarato. Se per i programmi presentati per il cofinanziamento ai sensi del decreto non sono state presentate o ottenute ulteriori richieste di finanziamento deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'associazione richiedente, dichiarazione negativa.

5. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale dalla quale risulti che, alla data della presentazione, l'associazione:

a) è costituita regolarmente;

b) è in regola con la tenuta dei libri contabili;

c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;

d) opera nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;

e) non persegue fini di lucro.

6. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori».

Art. 3.

Requisiti di ricevibilità

1. L'ufficio C3 della Direzione generale effettua l'istruttoria delle richieste presentate dalle associazioni al fine di valutare la loro ricevibilità in relazione alla documentazione prodotta.

2. L'ufficio C3 ha facoltà di richiedere la regolarizzazione o l'integrazione delle richieste, per i soli aspetti formali e documentali, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse. L'associazione dovrà ottemperare entro i quindici giorni successivi, decor-

renti dalla data del ricevimento della richiesta; decorso invano tale termine la domanda sarà considerata irricevibile.

3. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle richieste di cofinanziamento l'ufficio C3 conclude l'istruttoria e le trasmette, corredate di tutta la documentazione, alla commissione di cui al successivo art. 5 della presente direttiva.

4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di integrazione documentale, il predetto termine di quarantacinque giorni viene sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della risposta.

Art. 4.

Requisiti di idoneità dei programmi

1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la commissione di cui all'art. 5 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:

a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi fino a 15 punti;

b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli fino a 10 punti;

c) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici fino a 5 punti;

d) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti fino a 5 punti;

e) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata fino a 5 punti.

2. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che superano il punteggio minimo di 25.

Art. 5.

Commissione di valutazione

1. La commissione di cui all'art. 4 del decreto è nominata con decreto a firma del Ministro delle attività produttive.

2. La commissione verifica l'idoneità di ciascun programma a realizzare l'obiettivo prefissato, in base ai parametri di cui all'articolo precedente. La commissione redige processo verbale delle sedute.

3. La commissione decide entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste da parte dell'ufficio C3.

Art. 6.

Criteri di erogazione del contributo

1. Sulla base della valutazione della commissione, il C.N.C.U., ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non può superare il 70% della spesa totale ed il limite massimo di euro 15.000,00 per programma ed è erogato con le seguenti modalità:

40% entro trenta giorni dalla concessione;

60% a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, da effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.

2. Se l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione dei programmi risulta dal rendiconto inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

3. Se le disponibilità finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il C.N.C.U. applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.

4. È fatto obbligo alle associazioni di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonché una relazione esplicativa e riepilogativa delle attività poste in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'associazione, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta realizzazione del programma stesso. L'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del C.N.C.U., comportano la revoca del contributo corrisposto e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione delle somme già ricevute, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato.

5. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del programma realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale da parte del C.N.C.U., che potrà avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della collaborazione dell'ufficio C3.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali è erogato il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, si precisa che si intendono:

a) per spese direttamente imputabili, i costi generati direttamente dal programma e fondamentali per la sua realizzazione;

b) per costi per consulenze professionali per la redazione del progetto, i costi necessari alla elaborazione e alla stesura del programma; sono ammesse al cofinanziamento le altre spese di consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della camera di commercio, industria ed artigianato, o da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto;

c) per spese relative al personale, quelle riferite al personale impegnato nella realizzazione del programma, in ordine alle quali devono essere fornite

informazioni precise relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla località;

d) per spese generali, le spese che non hanno una destinazione specifica, di cui non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come ad esempio illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere ecc. Ai fini della erogazione del contributo deve essere fornita una precisa indicazione della base di calcolo applicata per lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma.

e) relativamente ad eventuali spese di viaggio sostenute per la realizzazione del programma deve essere indicata la base di calcolo.

3. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:

al lordo di I.V.A. da parte delle associazioni che dimostrino di non essere soggetti alle dichiarazioni I.V.A., per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;

al netto di I.V.A. da parte delle associazioni titolari di partita I.V.A.

La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 122

02A12573

DECRETO 23 ottobre 2002.

Modifiche ai termini della direttiva per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2002.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2001;

Visto l'art. 2, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonché ai criteri di erogazione del contributo;

Viste la deliberazione del C.N.C.U. adottata nella seduta del 15 maggio 2002, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile nonché di fissare in euro 15.000,00 il limite massimo del contributo erogabile;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che il C.N.C.U. «si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Vista la direttiva per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi - Anno 2002 del Ministro delle attività produttive in data 28 agosto 2002;

Ritenuto di dover apportare modifiche alla tempistica per consentire l'impegno dei fondi stanziati entro l'esercizio corrente;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alla direttiva 28 agosto 2002

1. I seguenti termini di cui alla direttiva «per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi - Anno 2002» del Ministro delle attività produttive in data 28 agosto 2002, sono così modificati:

«Art. 2. Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento.

Comma 2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro le ore 13 del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.

Art. 3. Requisiti di ricevibilità.

Comma 2. L'Ufficio C3 ha facoltà di richiedere la regolarizzazione o l'integrazione delle richieste, per i soli aspetti formali e documentali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento delle stesse. L'associazione dovrà ottemperare entro i sette giorni successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta; decorso invano tale termine la domanda sarà considerata irricevibile.

Comma 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle richieste di cofinanziamento l'Ufficio C3 conclude l'istruttoria e le trasmette, corredate di tutta la documentazione, alla Commissione di cui al successivo art. 5 della presente direttiva.

Comma 4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di integrazione documentale, il predetto termine di trenta giorni viene sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della risposta.

Art. 5. Commissione di valutazione.

Comma 3. La Commissione decide entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste da parte dell'Ufficio C3.».

Il presente testo di rettifica viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A12574

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2002.

Sostituzione del modello di certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW), adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;

Vista la regola VI/2, paragrafo 1, dell'annesso sopra richiamato, nonché la Sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4 compreso del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, relativo all'approvazione, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474, recante il regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive numeri 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Considerata la necessità di dare piena attuazione alla regola VI/2, paragrafo 1, della sopra citata Convenzione internazionale STCW, come emendata nel 1995, mediante l'aggiornamento del modello di certificato riportato nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1996 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Modello del certificato

1. Il modello di certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, riportato nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474, citato in premessa, è sostituito dal modello allegato al presente decreto.

Art. 2.

Rinnovo del certificato

1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio deve essere rinnovato ogni cinque anni.

2. Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto dalla sezione A-VI/2, paragrafo 4, del codice STCW.

3. Il requisito di cui al comma 2 del presente articolo è soddisfatto se l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o più periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2002

Il direttore generale: CALIENDO

ALLEGATO *A*

Modello di certificato (fronte)

Autorità marittima
Maritime Authority

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Italian Ministry of Infrastructures and Trasports

CERTIFICATO DI MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO

Certificate of proficiency in survival craft and rescue boats

rilasciato secondo le disposizioni della Regola VI/2 della Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 1978, come emendata nel 1995
issued under the provisions of the Regulation VI/2 of the international Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as amended in 1995

e secondo le modalità di cui al D. P. R. n. 474/1996
and in compliance with the procedures of the D.P.R. n. 474/1996

al Sig. ....
to Mr.

cittadino di..
citizen of

nato a... **il**...
born in *on*

iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo di............................
entered in the registers of the Marine Department of

al n...............................
at n.

Certificato n. .... **emesso il** ....
Certificate n. *issued on*

Timbro Ufficiale
Official Seal

IL COMANDANTE DEL PORTO
Timbro e firma dell'Autorità Marittima
The officer in command of the Port- Seal and signature

Firma del titolare del certificato...
Signature of the holder of the certificate

Modello di certificato (retro)

La validità del presente certificato è estesa fino al ....
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

IL COMANDANTE DEL PORTO
Timbro e firma dell'Autorità Marittima
The officer in command of the Port
Seal and signature

Data di riconvalida....................
Date of revalidation

02A12537

DECRETO 18 ottobre 2002.

Autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera - Prime disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2003.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000;

Visto il decreto dirigenziale del 18 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 2002;

Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;

Considerato che la distribuzione delle autorizzazioni in quote garantisce una migliore programmazione alle imprese ed una maggiore razionalizzazione dell'attività dell'amministrazione;

Considerato che è opportuno che il contingente oltre all'attribuzione a titolo di quota venga attribuito in parte a titolo precario per l'anno 2003 alle imprese interessate;

Ritenuto, quindi, opportuno limitare l'assegnazione in quota per l'anno 2003 al 75% delle autorizzazioni utilizzate nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002;

Considerato che la Commissione deve comunicare le decisioni in merito alla eventuale ridistribuzione delle quote ai singoli Stati membri;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, con un minimo di ventiquattro autorizzazioni, possono ottenere l'attribuzione di una quota Svizzera pari al 75%, arrotondato per eccesso, del numero di autorizzazioni utilizzate.

Le autorizzazioni valutate ai fini dell'attribuzione delle quote Svizzera saranno solo quelle restituite utilizzate entro e non oltre il 30 ottobre 2002.

Le autorizzazioni sono attribuite alle imprese in due parti, la prima delle quali corrispondente al 50% dell'intero quantitativo attribuito.

Per ottenere la restante parte l'impresa dovrà restituire utilizzato il 60% della prima parte di autorizzazioni e dovrà richiedere il saldo entro il 30 giugno 2002; qualora la domanda per ottenere la seconda parte dovesse pervenire oltre la data prevista, il numero di autorizzazioni attribuito sarà ridotto in percentuale rapportando la quantità delle autorizzazioni al periodo dell'anno rimanente rispetto alla data in cui la richiesta di saldo verrà presentata.

Le quote, attribuite sulla base dei criteri indicati nei commi precedenti, potranno essere percentualmente ridotte qualora il contingente assegnato all'Italia per l'anno 2003 non fosse uguale a quello dell'anno 2002.

Art. 2.

Le domande per ottenere l'attribuzione delle quote Svizzera devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande devono essere redatte secondo l'allegato 1, per le autorizzazioni di tipo B (per veicoli a vuoto) e l'allegato 2, per le autorizzazioni di tipo A (per veicoli a pieno carico).

Le domande devono essere corredate dell'attestazione di un versamento di € 5,16 (L. 10.000) sul c.c.p. n. 9001 (un versamento per ogni 100 autorizzazioni) e di un versamento di € 10,33 (L. 20.000) sul c.c.p. n. 4028 ed indirizzate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale APC - ex APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Art. 3.

Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno 2003 non possono ottenerne di nuove se non hanno restituito utilizzato almeno il 75% dell'intera quota ottenuta.

Le imprese che intendono ottenere autorizzazioni a titolo precario per l'anno 2003 possono presentare domanda per ottenere autorizzazioni redatta secondo gli schemi (allegati 3 e 4), allegando le attestazioni di versamento secondo quanto indicato nell'art. 3, comma 3.

Gli ulteriori rilasci avverranno applicando l'art. 7 del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000.

La quantificazione delle autorizzazioni verrà fatta sulla base della tabella allegata al presente decreto (allegato 5).

Art. 4.

L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo per valutare eventuali situazioni di scarso o irregolare utilizzo delle autorizzazioni, al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Art. 5.

Il testo del presente decreto è disponibile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 ottobre 2002

Il direttore generale: RICOZZI

ALLEGATO 1

Allegare versamenti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale APC autotrasporto internazionale di cose (ex APC3) via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Oggetto: Svizzera attribuzione quote anno 2003.

La sottoscritta impresa ....
con sede in .... via/piazza ....
c.a.p. .... numero iscrizione albo trasportatori c/t ....
consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

Avendo utilizzato nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002 n. .... autorizzazioni per trasporto di merci in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti a vuoto o con carico leggero (massimo 28 tonnellate), escluso il trasporto veicoli o il trasporto rifiuti costituiti da metallo, acciaio o rifiuti domestici, chiede l'attribuzione del 75% delle stesse autorizzazioni utilizzate quale quota Svizzera per l'anno 2003.

A tal fine dichiara:

1. di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità:

Targa	Peso complessivo a pieno carico	Omologazione
....	....	....
....	....	....
....	....	....

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva)

2. di essere titolare di licenza comunitaria;

3. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;

4. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;

5. di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse;

6. di impegnarsi a compilare l'autorizzazione.

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ....

Firma ....

Il sottoscritto .... quale legale rappresentante dell'impresa .... delega per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione .... che accetta.

Firma delegante ....

Firma delegato ....
(per accettazione)

ALLEGATO 2

Allegare versamenti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale APC autotrasporto internazionale di cose (ex APC3) - via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Oggetto: Svizzera attribuzione quote anno 2003.

La sottoscritta impresa ....
con sede in .... via/piazza ....
c.a.p. .... numero iscrizione albo trasportatori c/t ....
consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

Avendo utilizzato nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002 n. .... autorizzazioni per trasporto merci Italia - Svizzera

o in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti con veicoli in sovrappeso (compresi tra 35 e 40 tonnellate) chiede l'attribuzione del 75% delle stesse autorizzazioni utilizzate quale attribuzione quota Svizzera per l'anno 2003.

A tal fine dichiara:

1. di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità:

Targa	Peso complessivo a pieno carico	Omologazione
....	....	....
....	....	....
....	....	....

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva)

2. di essere titolare di licenza comunitaria;

3. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;

4. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;

5. di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse;

6. di impegnarsi a compilare l'autorizzazione.

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ....

Firma ....

Il sottoscritto .... quale legale rappresentante dell'impresa .... delega per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione .... che accetta.

Firma delegante ....

Firma delegato ....
(per accettazione)

ALLEGATO 3
Allegare versamenti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale APC autotrasporto internazionale di cose (ex APC3) via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Oggetto: Svizzera attribuzione autorizzazioni precarie anno 2003.

La sottoscritta impresa ....
con sede in .... via/piazza ....
c.a.p. .... numero iscrizione albo trasportatori c/t ....
consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

Chiede il rilascio di n. .... autorizzazioni per trasporto di merci in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti a vuoto o con carico leggero (massimo 28 tonnellate), escluso il trasporto veicoli o il trasporto rifiuti costituiti da metallo, acciaio o rifiuti domestici) con validità sessanta giorni.

A tal fine dichiara:

1. di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità:

Targa	Peso complessivo a pieno carico	Omologazione
....	....	....
....	....	....
....	....	....

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva)

2. di essere titolare di licenza comunitaria;

3. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;

4. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;

5. di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse;

6. di impegnarsi a compilare l'autorizzazione.

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ....

Firma ....

Il sottoscritto .... quale legale rappresentante dell'impresa .... delega per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione .... che accetta.

Firma delegante ....

Firma delegato ....
(per accettazione)

ALLEGATO 4
Allegare versamenti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale APC autotrasporto internazionale di cose (ex APC3) - via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Oggetto: Svizzera attribuzione autorizzazioni precarie anno 2003.

La sottoscritta impresa ....
con sede in .... via/piazza ....
c.a.p. .... numero iscrizione albo trasportatori c/t ....
consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

Chiede il rilascio di n. .... autorizzazioni per trasporto merci Italia - Svizzera o in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti con veicoli in sovrappeso (compresi tra 35 e 40 tonnellate) convalidità sessanta giorni.

A tal fine dichiara:

1. di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità:

Targa	Peso complessivo a pieno carico	Omologazione
....	....	....
....	....	....
....	....	....

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva)

2. di essere titolare di licenza comunitaria;

3. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;

4. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;

5. di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse;

6. di impegnarsi a compilare l'autorizzazione.

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ....

Firma ....

Il sottoscritto .... quale legale rappresentante dell'impresa .... delega per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione .... che accetta.

Firma delegante ....

Firma delegato ....
(per accettazione)

ALLEGATO 5

Le autorizzazioni verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:

a) impresa che ha in disponibilità 1 veicolo fino ad un massimo di 3 autorizzazioni;

b) impresa che ha in disponibilità 2 - 5 veicoli fino ad un massimo di 6 autorizzazioni;

c) impresa che ha in disponibilità 6 - 10 veicoli fino ad un massimo di 8 autorizzazioni;

d) impresa che ha in disponibilità 11 - 14 veicoli fino ad un massimo di 10 autorizzazioni;

e) impresa che ha in disponibilità 15 - 20 veicoli fino ad un massimo di 12 autorizzazioni;

f) impresa che ha in disponibilità 21 - 30 veicoli fino ad un massimo di 18 autorizzazioni;

g) impresa che ha in disponibilità 31 - 40 veicoli fino ad un massimo di 20 autorizzazioni;

impresa che ha in disponibilità oltre 40 veicoli fino ad un massimo di 30 autorizzazioni.

02A12511

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 ottobre 2002.

Determinazione dei parametri contributivi per la copertura assicurativa agevolata delle serre.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti modifiche ed integrazioni alla disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, di approvazione del regolamento recante norme sostitutive dell'art. 9 della richiamata legge n. 185/1992, in attuazione della liberalizzazione del mercato assicurativo agricolo;

Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 324/1996, che stabilisce procedure e modalità per l'individuazione annuale degli eventi, delle colture, delle fitopatie e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata;

Visto il successivo art. 2, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 324/1996, che stabilisce i criteri per la concessione del contributo statale ai consorzi di difesa, applicando i parametri contributivi determinati annualmente sulla base degli elementi statistico assicurativi acquisiti nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale;

Visti l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo modificato dall'art. 52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente nuove disposizioni in materia di assicurazione agricola agevolata;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 2002, n. 138, con il quale sono stati individuati, per aree omogenee, gli eventi, le colture, le strutture e le garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata nell'anno 2002;

Visto il decreto 29 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 giugno 2002, n. 138, con il quale sono stati approvati i parametri per la determinazione del contributo statale sulla spesa assicurativa delle produzioni agricole;

Visto il decreto 29 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2002, n. 100, con il quale sono stati stabiliti i valori assicurabili delle strutture - serre;

Considerato che occorre stabilire i parametri per la determinazione del contributo statale sulla spesa per la copertura assicurativa delle strutture - serre;

Considerato che trattandosi di una nuova misura di intervento per la copertura dei rischi a carico delle serre, non si dispone di elementi conoscitivi nel sistema informativo agricolo nazionale;

Ritenuto di stabilire i parametri contributivi per l'anno 2002 tenendo conto delle tariffe applicate nei contratti di polizza del corrente anno 2002;

Decreta:

Articolo unico

Per la determinazione della spesa assicurativa ammissibile a contributo delle strutture - serre, per l'anno 2002 al fine della quantificazione del contributo statale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sono stabiliti i seguenti parametri:

serre fisse in struttura metallica, rivestite in vetro temperato e similari o in policarbonati: parametro 4,3 per mille;

serre fisse in struttura metallica, con copertura in doppio film di plastica: parametro 5,7 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A12538

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 17 ottobre 2002.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33486 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con il quale sono state apportate rettifiche al decreto n. 31100 del 13 settembre 2002 e all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 1704 del 7 ottobre 2002, n. 1484 del 10 ottobre 2002, n. 8814 dell'11 ottobre 2002 e n. 1886 del 16 ottobre 2002 con le quali l'INPDAP ha segnalato ulteriori modifiche ed integrazioni da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 e del decreto n. 31100 del 13 settembre 2002;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nella «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è modificato come segue.

Le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

Napoli, via Da Sessa Taddeo s.n.c. in corso di «due diligence» di cui alla pag. 231 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono identificate dal foglio VIC/7 particelle 156-163-165-168-169-178 e dal foglio VIC/9 particella 149;

Bergamo, via Amighetti numeri 9/11/13/15 - foglio 11 - particella 389 dal subalterno 1 al subalterno 53 di cui alla pag. 127 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono sostituite da: Bergamo, via Amighetti numeri 9/11/13/15 - foglio 11 - particella 13819 dal subalterno 1 al subalterno 312;

Cremona, via Soldi n. 5/C - foglio 45 - particella 27 - dal subalterno 1 al subalterno 13 di cui alla pag. 128 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono sostituite da: Cremona, via F. Soldi n. 5/C - foglio 45 - particella 281 - dal subalterno 501 al subalterno 521;

Cremona, via Soldi n. 5/D - foglio 45 - particella 281 - dal subalterno 5 al subalterno 16 di cui alla pag. 128 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono sostituite da: Cremona, via F. Soldi n. 5/D - foglio 45 - particella 27 - dal subalterno 501 al subalterno 514;

Roma, via Tovaglieri n. 382 - foglio 64 - particella 333 - dal subalterno 50 al subalterno 192 di cui alle pagine 104, 105 e 106 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono sostituite da: Roma, via Tovaglieri - foglio 648 - particella 333 - dal subalterno 1 al subalterno 438;

Roma, via Ottaviani n. 107 ed. 1-3-4-5-6 - foglio 110 e foglio 1104 - particelle 2431 - 2432 - 2428 - 2429 - 2430 dal subalterno 1 al subalterno 130 di cui alla pag. 121 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono sostituite da: Roma, via Ottaviani n. 107 ed. n. 4 - foglio 1104 - particella 2428 - dal subalterno 2 al subalterno 13; Roma, via Ottaviani n. 107 ed. n. 5 - foglio 1104 - particella 2429 - dal subalterno 2 al subalterno 13; Roma, via Ottaviani n. 107 ed. n. 6 - foglio 1104 - particella 2430 - dal subalterno 2 al subalterno 13; Roma, via Ottaviani n. 107 ed. n. 1 - foglio 1104 - particella 2431 - dal subalterno 2 al subalterno 22; Roma, via Ottaviani n. 107 ed. n. 3 - foglio 1104 - particella 2432 - dal subalterno 2 al subalterno 13; Roma, via Ottaviani n. 107 ed. n. 1-3-4-5-6 - foglio 1104 - particella 2251 - subalterno 2 - dal subalterno 4 al subalterno 66;

Roma, via Petra n. 151 sc. A/B - foglio 1104 - particella 2217 - dal subalterno 1 al subalterno 33;

Roma, via Petra n. 151 sc. C/D - foglio 1104 - particella 2217 - dal subalterno 1 al subalterno 23;

Roma, via Petra n. 151 sc. D/E/F - foglio 1104 - particella 2217 - dal subalterno 1 al subalterno 72;

Roma, via Petra n. 151 sc. H/I - foglio 1104 - particella 2217 - dal subalterno 1 al subalterno 72;

Roma, via Petra n. 151 sc. L/M/N - foglio 1104 - particella 2217 - dal subalterno 1 al subalterno 72;

Roma, via Petra n. 151 sc. O/P - foglio 1104 - particella 2217 - dal subalterno 1 al subalterno 72;

Roma, via Petra n. 151 sc. Q/R - foglio 1104 - particella 2217 - dal subalterno 1 al subalterno 38 di cui alla pag. 126 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono sostituite da: Roma, via Petra n. 151 - ed. D/2 - foglio 1104 - particella 2390 - dal subalterno 1 al subalterno 33; Roma, via Petra n. 151 - ed. D/3-D/4 - foglio 1104 - particella 2391 - dal subalterno 1 al subalterno 72; Roma, via Petra n. 151 - ed. D/5-D6 - foglio 1104 - particella 2384 - dal subalterno 1 al subalterno 72; Roma, via Petra n. 151 - ed. D/7 - foglio 1104 - particella 2383 - dal subalterno 1 al subalterno 33; Roma, via Petra n. 151 - ed. D/18 - foglio 1104 - particella 2385 - dal subalterno 1 al subalterno 38; Roma, via Petra n. 151 - ed. D/2-D/3-D/4 - foglio 1104 - particella 2392 - dal subalterno 1 al subalterno 83; Roma, via Petra n. 151 - ed. D/5-D/6-D/7 - foglio 1404 - paricella 2393 - dal subalterno 1 al subalterno 83; Roma, via Petra n. 151 - ed. D/8 - foglio 1104 - particella 2395 - dal subalterno 1 al subalterno 28; Roma, via Petra n. 151 - ed. D/2-D/3-D/4-D/5-D/6-D/7-D8 - foglio 1104 - particella 2242- dal subalterno 1 al subalterno 237;

Roma, via Salaria Vecchia n. 1495 - foglio 13 - particella 1491 - dal subalterno 2 al subalterno 21 di cui alla pagina 124 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono sostituite da: Roma, via Salaria Vecchia n. 1495 - foglio 132 - particella 1490 - dal subalterno 9 al subalterno 46;

Roma, via Salaria Vecchia n. 1495 - foglio 132 - particella 1491 - dal subalterno 1 al subalterno 15; Roma, via Salaria Vecchia n. 1495 - foglio 132 - particella 1492 - dal subalterno 1 al subalterno 15; Roma, via Salaria Vecchia n. 1495 - foglio 132: particella 1451 - dal subalterno 1 al subalterno 50; Roma, via Salaria Vecchia n. 1495 - foglio 132 - particella 1451 - dal subalterno 69 al subalterno 88;

Roma, via Ottaviani numeri 140/160 - foglio 1104 - particella 2476 - subalterno 195 di cui alla pag. 127 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è sostituito da: Roma, via Ottaviani n. 140/160 - foglio 1104 - particella 2476 - dal subalterno 1 al subalterno 7; Roma, via Ottaviani numeri 140/160 - foglio 1104 - particella 2477 - dal subalterno 1 al subalterno 5; Roma, via Ottaviani numeri 140/160 - foglio 1104 - particella 2217 - dal subalterno 1 al subalterno 43.

Art. 2.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è integrato come segue:

Roma, via Petra n. 300 - foglio 1104 - particella 2244 - dal subalterno 1 al subalterno 11 - dal subalterno 13 al subalterno 15 - subalterni 501 e 502;

Roma, via Petra n. 300 - foglio 1104 - particella 2223 - dal subalterno 4 al subalterno 10 - dal subalterno 12 al subalterno 14 - dal subalterno 501 al subalterno 504;

Roma, via Pisana - foglio 420 - particella 46 - dal subalterno 1 al subalterno 46;

Roma, via Pisana - foglio 420 - particella 444 - dal subalterno 501 al subalterno 510;

Roma, via S. Telesforo n. 13/15/19 - foglio 430 - particella 179 - dal subalterno 29 al subalterno 52 - subalterni 54 e 521;

Como, via Masia n. 53 - foglio 5 - particella 3597 - dal subalterno 701 al subalterno 710;

Latina, via Cori n. 11 - foglio 173 - particella 88 - dal subalterno 1 al subalterno 4 - dal subalterno 10 al subalterno 12 e dal subalterno 14 al subalterno 45;

Latina, via Cori n. 8 - foglio 173 - particella 89 - dal subalterno 5 al subalterno 12.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2002

Il direttore: SPITZ

02A12510

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2002.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 2002.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttore delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di settembre 2002, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4658,77
ALBANIA	Lek	47	ALL	135,789
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	75,9477
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	47,0975
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,63597
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,75562
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,67307
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,56446
ARMENIA	Dram	246	AMD	550,880
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,75562
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,79267
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4802,77
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,980795
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,369754
BANGLADESH	Taka	174	BDT	56,4938
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,96938
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,96159
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,980795
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	48,3073
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1825,51
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	7,13212
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	6,20348
BRASILE	Real	234	BRL	3,25307
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,73128
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,89
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94689
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1004,98
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3761,34
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,54344
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	117,499
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,802532
CECA REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	30,1902

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	712,585
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	8,12098
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,573381
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2659,28
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	347,699
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,15775
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1182,57
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	358,112
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,33342
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	22,5583
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,42710
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,63597
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	17,0121
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	4,53428
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,58196
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,60246
ERITREA	Nakfa	243	ERN	9,36659
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	8,18373
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,630588
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,12317
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	51,1150
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,742055
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	20,0864
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,13951
GHANA	Cedi	111	GHC	7971,25
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	47,5609
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	118,380
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,630588
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	174,306
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,692837
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,63597
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,81452
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1915,76

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	176,342
HAITI	Gourde	151	HTG	27,5748
HONDURAS	Lempira	118	HNL	16,4051
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	7,64998
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	48,3073
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8779,28
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1716,39
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,305023
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	85,8152
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,67098
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	60,6274
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	151,569
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	77,2397
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	45,2113
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,294740
LAOS	Kip	154	LAK	7455,18
LESOTHO	Loti	172	LSL	10,3986
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,591229
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1481,41
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	44,1358
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,20975
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45257
MACAO	Pataca	156	MOP	7,87947
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,3818
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6412,70
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	76,5214
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,72654
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	11,5439
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,412905
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,4784
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	265,887
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	29,6679
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	9,86282
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	13,3123
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1094,70
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	22848,4
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,29883
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	10,3986
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	75,4347

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	14.1248
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	124,821
NORVEGIA	Corona Norvegese	8	NOK	7,36193
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	113	NZD	2,08467
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,377601
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	58,0959
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,980795
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,96942
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	6009,10
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,54779
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,07030
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,57009
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,630588
ROMANIA	Leu *	131	ROL	32472,9
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	31,0447
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	466,353
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	7,20992
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,33285
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,630588
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	8846,47
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,51010
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1957,19
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,73203
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	43,3511
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	42,9288
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	228,0443
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2569,68
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	94,8324
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,63597
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,63597
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,63597
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,980795
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	10,3986
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	260,735
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2136,66
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,16791
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,46489
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	10,3986

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,79508
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	33.8508
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	950,798
THAILANDIA	Baht	73	THB	41.9778
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655.957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2.21384
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5.87255
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,35894
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1620238
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5100.14
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,22736
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1770,43
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	243,890
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	28,2459
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	775,630
VANUATU	Vatu	208	VUV	134,968
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1426,05
VIETNAM	Dong	145	VND	15041,3
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	173,031
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	4525,68
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	53,6255

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il direttore centrale: BUSA

02A12523

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indaco»

Estratto decreto n. 449 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mattei, 17 - Marcon (Venezia), con codice fiscale n. 01637810126:

medicinale: INDACO;

confezione: A.I.C. n. 028603025 - collirio flac. contagocce 10 ml.

È ora trasferita alla società: Eupharma S.r.l., con sede in via Yser, 8 - Roma, con codice fiscale n. 06954981004.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12460

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reactine»

Estratto decreto n. 462 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società UCB Pharma S.p.a., con sede in via Praglia, 15 - Pianezza (Torino), con codice fiscale n. 00471770016:

medicinale: REACTINE;

confezione: A.I.C. n. 032800017 - «120 mg + 5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule.

È ora trasferita alla società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede in strada statale 156 km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 04866591003.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12446

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina Nobel»

Estratto decreto n. 468 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 04177861004:

medicinale: TICLOPIDINA NOBEL;

confezione: A.I.C. n. 035057013 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1 - Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: TICLOPIDINA;

confezione: A.I.C. n. 035057013/G - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Produzione, controllo e confezionamento: è autorizzata la modifica della produzione, del confezionamento e dei controlli da Pulitzer italiana, via Tiburtina, 1004 - Roma, a Omicron Pharma S.r.l., con sede in via R. Follereau, 25, - Nembro (Bergamo), mentre sono confermati i controlli microbiologici presso Lab. It. Biochim. Far.Co Lisapharma S.p.a, con sede in via Licino, 11 - Erba (Como).

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale Ticlopidina Nobel, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (035057013), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12456

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tatig»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 535 del 16 settembre 2002

Titolare A.I.C.: Bioindustria Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50, cap. 04010, Italia, codice fiscale n. 00885470062.

Specialità medicinale: TATIG.

Variazione A.I.C.: riferimento normativo per il calcolo del prezzo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: riferimento normativo per il calcolo del prezzo:

da: classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

a: classe «A» - € 25,56 - Prezzo calcolato dal Cipe, ai sensi dell'art. 70, comma 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 5%, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002 n. 112;

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 027754035 - «20 mg/ml concentrato per soluzione orale» flacone 60 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12451

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina Teva»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 548 del 30 settembre 2002

Specialità medicinale: CEFAZOLINA TEVA.

Confezioni:

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere liofilizzata + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 023853029;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere liofilizzata + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 023853031;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere liofilizzata + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 023853068.

Società Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Cefazolina Teva «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere liofilizzata + 1 fiala solvente da 2 ml A.I.C. n. 023853029, Cefazolina Teva, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere liofilizzata + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 023853031, Cefazolina Teva, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere liofilizzata +1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 023853068, prodotti anteriormente al 7 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 22 del 28 gennaio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 3 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12461

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rex»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 554 del 30 settembre 2002

Specialità medicinale: REX.

Confezione:

«1 g granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 029481025.

Società MDM S.p.a. - viale Papiniano, 22/B - 20123 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Rex, «1 g granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 029481025, prodotti anteriormente al 13 ottobre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 540 del 2 agosto 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12457

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topamax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 565 del 2 ottobre 2002

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano, via Michelangelo Buonarroti, 23, cap. 20093, Italia, codice fiscale n. 00962280590.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la riduzione del periodo di validità da trentasei a ventiquattro mesi.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032023083 - «15 mg capsule rigide» 60 capsule;

A.I.C. n. 032023095 - «25 mg capsule rigide» 60 capsule;

A.I.C. n. 032023107 - «50 mg capsule rigide» 60 capsule (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a ventiquattro mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre ventiquattro mesi devono essere immediatamente ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «50 mg capsule rigide» 60 capsule (A.I.C. n. 032023107), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A12455

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quiens»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 567 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: QUIENS.

Titolare A.I.C.: Marco Antonetto S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Arsenale, 29 - cap. 10121 - Italia, codice fiscale n. 00525530010.

Variazione A.I.C.: Modifica schema posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica dello schema posologico: 1 compressa due o tre volte al giorno.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034870016 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12452

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisiflen»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 571 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: LISIFLEN.

Confezioni:

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033212010;

«75 mg/3 ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 033212034.

Società: De Salute S.r.l., via Cadore, 7 - 26015 Soresina (Cremona).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Lisiflen, «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033212010, Lisiflen, «75mg/3ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 033212034, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 23 del 15 febbraio 2001, possono essere dispensati improrogabilmente per centottanta giorni a partire dal 3 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12458

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Careflu»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 575 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: CAREFLU.

Confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034795017.

Società: Farma Uno S.r.l., via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Careflu, «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034795017, prodotti anteriormente al 14 settembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 496 del 23 luglio 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12459

Rettifica al provvedimento A.I.C. n. 817 del 24 dicembre 2001 relativo alla specialità medicinale «Niklod»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 559 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: NIKLOD.

Società: I.B.N. Savio S.r.l.., via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (Genova).

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 817 del 24 dicembre 2001.

Il provvedimento A.I.C. n. 817 del 24 dicembre 2001, è rettificato nella descrizione di una delle confezioni così come segue:

da: «100 mg soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale;

a: «300 mg soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale.

02A12449

Integrazione al decreto n. 689 del 14 novembre 2001 relativo alla specialità medicinale «Paratim»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 560 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: PARATIM:

«1,6 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + fiala solvente da 1 ml - A.I.C. n. 028640023.

Società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. - Viale Shakespeare n. 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: integrazione al decreto n. 689 del 14 novembre 2001.

Il decreto n. 689 del 14 novembre 2001, è integrato nella descrizione composizione della confezione così come segue: «una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili ml 1,0».

02A12453

Rettifica al decreto NCR n. 832 del 24 dicembre 2001 relativo alla specialità medicinale «Deltacortene»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 561 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: DELTACORTENE.

Confezione: «5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 010089047.

Società: Bruno Farmaceutici S.p.a., via Salvatore Quasimodo, 136 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto NCR n. 832 del 24 dicembre 2001.

Il decreto n. 832 del 24 dicembre 2001, è rettificato nella composizione degli eccipienti così come segue:

da: eccipienti: lattosio, amido di mais, cellulosa microgranulare, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti, a: eccipienti: lattosio, amido di mais, cellulosa microgranulare, acido stearico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

02A12450

Rettifica al decreto NCR n. 325 del 12 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale «Neo-Lotan Plus»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 563 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: NEO-LOTAN PLUS.

Confezione: «50 + 12,5 mg compresse rivestite» - 28 compresse - A.I.C. n. 032993053.

Società: Neopharmed S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto NCR n. 325 del 12 luglio 2002.

Il decreto NCR n. 325 del 12 luglio 2002 è rettificato nell'attestazione della copertura brevettuale così come segue:

da: «classe A - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

è rettificato a: «classe A - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 e del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

02A12447

Rettifica al decreto NCR n. 324 del 12 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale «Hizaar»

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 564 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: HIZAAR:

«50 + 12,5 mg compresse rivestite» - 28 compresse - A.I.C. n. 032079055.

Società: Merck Sharp & Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto di NCR n. 324 del 12 luglio 2002.

Il decreto di NCR n. 324 del 12 luglio 2002 è rettificato nell'attestazione della copertura brevettuale così come segue:

da: «classe A - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

è rettificato a: «classe A - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 e del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

02A12448

Rettifica al decreto NCR n. 327 del 12 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale «Flunitop»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 566 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: FLUNITOP:

«2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» - 15 contenitori monodose 2 ml - A.I.C. n. 035069020;

«1 mg/2 ml bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml - A.I.C. n. 035069032.

Società: Pierre Fabre Pharma S.r.l., via G.G. Winckelmann n. 1 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: Rettifica al decreto NCR n. 327 del 12 luglio 2002.

Il decreto NCR n. 327 del 12 luglio 2002 è rettificato nella classificazione da: «Classe A allegato II Provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

a: «Classe A - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge, 15 aprile 2002, n. 63, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Inoltre è rettificato nella denominazione delle confezioni:

da: «2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

a: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

da: «1 mg/2 ml bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

a: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml.

02A12454

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Avvio di istruttoria formale diretta all'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, con deliberazione 2 ottobre 2002, n. 172/02, è stata avviata istruttoria formale diretta all'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)* della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei seguenti esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di reti urbane:

a) 354 esercenti, per violazione dell'obbligo di inviare l'autocertificazione previsto dalla deliberazione 9 gennaio 2002, n. 3/02, e violazione dell'art. 3, comma 3.2, della stessa deliberazione n. 42/99;

b) 4 esercenti, per violazione dell'art. 3, comma 3.2, della stessa deliberazione n. 42/99, ravvisabile nel comportamento di detti esercenti che, pur avendo autocertificato di essersi adeguati alla corretta applicazione delle modalità di fatturazione indicate dall'Autorità, non hanno provveduto al pagamento della relativa sanzione, con le modalità e nei termini previsti dalla citata deliberazione.

Il testo della deliberazione n. 172/02 è disponibile sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

02A12472

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 31 luglio 2002 del Garante per la protezione dei dati personali, recante: «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Provvedimento n. 13).». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2002).

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, prima colonna, articolo 6, al comma 4, al secondo rigo, dove è scritto: «... sono tali da consentire ad un *oggetto* di rispondere ...», leggasi: «... sono tali da consentire ad un *soggetto* di rispondere ...».

02A12508

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651254/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035